

CAUSA DI SERVIZIO. PERCHE' DOBBIAMO RICORRERE TEMPESTIVAMENTE CONTRO I DECRETI NEGATIVI.

Cari colleghi

molto spesso sottovalutiamo l'importanza del riconoscimento della causa di servizio e quando essa ci viene negata il più delle volte riteniamo di poter risolvere il tutto con un ricorso straordinario al Capo dello Stato (difendendoci, peraltro, da soli).

Non ci rendiamo conto che il provvedimento del Ministero della Difesa è vincolato per legge al parere tecnico del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, e che quindi non è possibile censurare, in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, il parere negativo del predetto Comitato chiedendone la verifica anche attraverso Consulenze Tecniche d'Ufficio.

Sottovalutiamo, o meglio non conosciamo gli effetti del provvedimento negativo e se l'importo dell'equo indennizzo è prevedibilmente esiguo e la spesa non vale la candela, non ci curiamo di chiederne l'annullamento in sede giudiziaria.

Agire tempestivamente nelle competenti sedi giudiziarie per l'annullamento del decreto che nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni, non deve essere tanto finalizzato alla concessione dell'equo indennizzo (il che comunque non guasta) quanto deve servire ad "ipotecare" il diritto a pensione privilegiata che potrebbe essere leso, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 461/01, dal provvedimento negativo di dipendenza che è atto definitivo sia ai fini dell'equo indennizzo che della pensione privilegiata. Se entreremo in questa ottica, riusciremo a vedere tutto in modo diverso.

Dobbiamo comprendere l'importanza dell'annullamento del provvedimento negativo (ovviamente quando è ingiusto) perché il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una minima infermità irreversibile del 20/30%, ascrivibile alla ottava categoria Tab. A, (minima), ci potrebbe consentire di percepire la pensione privilegiata anche transitando ai ruoli civili della stessa Amministrazione (artt. 67 e 139 T.U. 1092/73) o comunque di congedarci anticipatamente con diritto a trattamento pensionistico privilegiato.

L'importanza del riconoscimento della "causa di servizio", dovrebbe, quindi, farci riflettere sulla necessità di affidare ad esperti di settore l'esame della posizione fin dalla domanda amministrativa sia dal punto di vista medico legale sia per un accertamento della sua utilità e opportunità in considerazione della gravità della patologia e degli anni di servizio prestati. Dobbiamo amaramente constatare che la maggioranza dei decreti negativi consegue a istruttorie incomplete e all'inosservanza delle più elementari norme di procedura per mancanza di una qualificata assistenza legale e medica. Presentiamo la domanda ma non la documentiamo né proviamo il nostro diritto e così attendiamo tanto e invano..

Nel mese di maggio di quest'anno abbiamo partecipato ad un importante convegno di risonanza nazionale sul tema ***“causa di servizio: dipendenza, rimedi amministrativi e giurisdizionali”*** le cui relazioni, interventi ed interviste possono essere video ascoltate anche attraverso il nostro sito o cliccando ***“www.causa di servizio.it”***.

Partecipando a detto convegno, abbiamo finalmente capito il reale significato del riconoscimento della causa di servizio e il perché dobbiamo insistere in sede giudiziaria per l'annullamento dei relativi decreti negativi con ricorsi al TAR o alla Corte dei Conti, quando siamo ancora in servizio e non quando saremo congedati e ciò a prescindere dai benefici economici connessi ad un provvedimento positivo durante l'attività lavorativa. Dobbiamo essere liberi di decidere, durante il servizio, se anticipare o meno il nostro congedo con diritto a pensione privilegiata e con ogni relativo beneficio economico.

Preoccupiamoci del nostro futuro!

Chi ha presentato domanda e si trova in attesa del relativo provvedimento oppure ha già ricevuto un decreto negativo di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo, deve difendersi perché il rigetto costituisce atto definitivo anche ai fini della pensione privilegiata (art. 12, d.P.R. 461/01). Se poi ha anche chiesto la concessione della pensione privilegiata perché nel frattempo è stato riformato, ovvero è transitato ai ruoli civili o comunque si è congedato, non deve indugiare ma attivarsi subito.

Siamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e aiuto, in un momento, come questo, in cui quasi tutte le domande, anche quelle fondate, vengono respinte a seguito di pareri del Comitato di Verifica frettolosi, tutti uguali, emessi con formule stereotipe e dopo anni di attesa.

Forza e coraggio.